

com Plan



Regolamento elettorale

Valido dal
1° aprile 2022

Indice

I	Principi.....	- 3 -
Art. 1	Scopo.....	- 3 -
II	Composizione del Consiglio di fondazione.....	- 3 -
Art. 2	Composizione paritetica	- 3 -
III	Diritto di voto attivo	- 3 -
Art. 3	Rappresentanti del datore di lavoro	- 3 -
Art. 4	Rappresentanti del personale.....	- 3 -
IV	Diritto di voto passivo.....	- 3 -
Art. 5	Presupposti.....	- 3 -
V	Ufficio elettorale	- 4 -
Art. 6	Ufficio elettorale.....	- 4 -
VI	Preparazione delle elezioni	- 4 -
Art. 7	Periodo di candidatura e periodo elettorale	- 4 -
Art. 8	Candidati	- 4 -
Art. 9	Liste elettorali	- 5 -
Art. 10	Invio del materiale di voto.....	- 5 -
Art. 11	Contenuto del materiale di voto	- 5 -
VII	Svolgimento delle elezioni	- 5 -
Art. 12	Elezioni.....	- 5 -
Art. 13	Voti non validi	- 6 -
Art. 14	Subentranti.....	- 7 -
VIII	Disposizioni finali	- 7 -
Art. 15	Clausola di modifica	- 7 -
Art. 16	Lacune	- 7 -
Art. 17	Entrata in vigore	- 7 -

I Principi

Art. 1 Scopo

Il presente Regolamento elettorale disciplina la composizione e l'elezione del Consiglio di fondazione di comPlan.

II Composizione del Consiglio di fondazione

Art. 2 Composizione paritetica

Il Consiglio di fondazione di comPlan è composto da 14 membri, di cui 7 sono rappresentanti del personale e 7 del datore di lavoro.

III Diritto di voto attivo

Art. 3 Rappresentanti del datore di lavoro

¹ I rappresentanti del datore di lavoro vengono designati dal Consiglio di amministrazione di Swisscom SA (risp. del suo successore legale).

² Le nomine devono figurare nel protocollo della relativa seduta del Consiglio di amministrazione.

³ Swisscom SA comunica a comPlan i nomi dei rappresentanti subito dopo la loro nomina.

Art. 4 Rappresentanti del personale

¹ I rappresentanti del personale vengono eletti per un mandato di quattro anni.

² Sono eleggibili i lavoratori e le lavoratrici di imprese di datori di lavoro affiliate a comPlan che, alla fine del mese precedente la pubblicazione del periodo di candidatura e del periodo elettorale, sono attivamente assicurati e non lasciano il sistema entro l'inizio del periodo elettorale (registro elettorale).

³ I membri volontari non hanno diritto di voto, né attivo né passivo.

IV Diritto di voto passivo

Art. 5 Presupposti

¹ I membri del Consiglio di fondazione devono disporre delle conoscenze e delle competenze necessarie per assolvere ai compiti di cui all'art. 51a LPP.

² I membri del Consiglio di fondazione devono soddisfare i requisiti di cui all'art. 51b LPP (integrità e lealtà).

³ Nel Consiglio di fondazione di comPlan possono essere eletti i dipendenti che sono assicurati in qualità di membri attivi come pure i rappresentanti dei sindacati/delle associazioni del personale che sono partner contrattuali di un datore di lavoro affiliato e presso i quali sono iscritti dipendenti dei datori di lavoro affiliati a comPlan.

V Ufficio elettorale

Art. 6 Ufficio elettorale

¹ Il Consiglio di fondazione affida la preparazione e lo svolgimento delle elezioni a un ufficio elettorale. L'ufficio elettorale è composto dal gerente di comPlan e da altre quattro persone (due rappresentanti del datore di lavoro e due rappresentanti del personale). I membri dell'ufficio elettorale non possono essere membri del Consiglio di fondazione né venire candidati all'elezione del Consiglio di fondazione.

² L'ufficio elettorale si autocostruisce.

³ L'ufficio elettorale allestisce un registro elettorale con i nomi delle persone aventi diritto di voto.

VI Preparazione delle elezioni

Art. 7 Periodo di candidatura e periodo elettorale

¹ Il periodo di candidatura è il periodo durante il quale i lavoratori e le lavoratrici eleggibili possono presentare le loro candidature, e dura 30 giorni di calendario. I lavoratori e le lavoratrici attivamente assicurati, nonché i sindacati/le organizzazioni del personale sono invitati in forma adeguata (SMS, mail o posta) a inoltrare le candidature durante il periodo di riferimento. Contemporaneamente vengono comunicati i dati di accesso personali per l'invio o la conferma delle liste elettorali e per la conferma dell'approvazione di un'eventuale elezione.

² Le candidature sono inoltrate elettronicamente e devono essere inserite nell'apposito strumento di voto digitale entro l'ultimo giorno del periodo di candidatura. Se l'elezione non può avvenire in forma elettronica, l'ufficio elettorale decide che le candidature devono essere inviate per iscritto.

³ Le liste elettorali possono essere congiunte. Le liste congiunte sono valide solo in caso di ripartizione dei seggi non direttamente distribuiti secondo l'art. 12 cpv. 6. Per quanto riguarda i seggi direttamente distribuiti secondo l'art. 12 cpv. 5, le liste congiunte vengono trattate come liste indipendenti l'una dall'altra. Le liste congiunte devono essere consegnate alla sede amministrativa entro dieci giorni prima dell'inizio delle elezioni.

⁴ Il periodo elettorale è il periodo durante il quale gli aventi diritto al voto possono esprimere i loro voti. Viene reso noto in concomitanza con il periodo di candidatura. Il periodo elettorale inizia non prima di 30 giorni di calendario dalla fine del periodo di candidatura. Inoltre, Swisscom SA deve essere informata del periodo elettorale.

Art. 8 Candidati

¹ Ogni lista di candidati (lista) deve essere confermata elettronicamente nello strumento di voto digitale di almeno 100 persone aventi diritto di voto entro il periodo di proposta ai sensi dell'art. 7 cpv. 1. Invece della conferma elettronica, è possibile presentare le liste di candidati corredata della firma autografa.

² Una lista può contenere al massimo un numero di candidati pari a quello dei membri da eleggere nel Consiglio di fondazione. Un candidato può figurare in una lista non più di due volte. Quando una persona si candida in più liste, è invitata a comunicare la lista in cui intende essere inclusa entro cinque giorni dalla presentazione della seconda candidatura. Il nome del candidato viene quindi stralciato dalle altre liste. In ogni lista possono comparire al massimo due rappresentanti dei sindacati/delle associazioni del personale. A ogni lista può essere attribuita una denominazione adeguata.

³ Secondo la procedura scelta al cpv. 1 candidati i cui nomi figurano nelle liste inoltrate devono comunicare per via elettronica o per scritto se, qualora venissero eletti, accetterebbero l'incarico.

⁴ L'ufficio elettorale verifica che le liste soddisfino i requisiti di cui all'articolo 5 punto 3, all'articolo 7 punti da 1 a 3 e all'articolo 8 punti da 1 a 3.

⁵ Se il numero di candidati è inferiore a quello dei membri da eleggere nel Consiglio di fondazione, bisogna sollecitare i dipendenti in qualità di membri attivi e i sindacati/le associazioni del personale a presentare ulteriori candidature entro dieci giorni.

⁶ Una lista può essere ritirata dai primi tre confermati elettronicamente o firmatari per iscritto della stessa fino a cinque giorni di calendario prima dell'inizio del periodo elettorale.

Art. 9 Liste elettorali

¹ L'ufficio elettorale allestisce le liste elettorali. Le liste elettorali contengono le seguenti indicazioni:

- a) denominazione della lista (denominazione secondo lista dei candidati e numerazione);
- b) cognome, nome, anno di nascita, società del Gruppo/unità e funzione dei candidati proposti.

² I membri del Consiglio di fondazione sinora in carica devono essere designati come tali.

³ La numerazione delle liste elettorali è effettuata dopo la ricezione da parte della sede amministrativa delle liste elettorali correttamente presentate.

Art. 10 Invio del materiale di voto

¹ Entro l'inizio del periodo elettorale, ogni elettore riceve il materiale elettorale nella maniera più opportuna (SMS, mail o posta).

² Le liste elettorali devono inoltre essere pubblicate in forma adeguata (ad es. sulla pagina internet di comPlan).

Art. 11 Contenuto del materiale di voto

¹ Il materiale di voto comprende:

- a) i dati di accesso personali per l'elezione elettronica;
- b) istruzioni per il processo elettorale (compreso il riferimento al periodo elettorale);
- c) un'informativa sulla pubblicazione delle liste elettorali e dei loro candidati nell'intranet o sulla pagina internet di comPlan.

² Chiunque all'inizio del periodo elettorale non sia in possesso del materiale elettorale deve richiederlo all'ufficio elettorale.

³ Ai candidati viene offerta la possibilità di presentarsi brevemente in intranet o sulla pagina internet di comPlan alle persone aventi diritto di voto.

VII Svolgimento delle elezioni

Art. 12 Elezioni

¹ L'ufficio elettorale si assicura che partecipino alle elezioni solo le persone aventi diritto di voto conformemente all'art. 4.

² L'elezione dei rappresentanti del personale avviene in forma elettronica attraverso l'apposito strumento di voto digitale. Se l'elezione non può avvenire in forma elettronica, l'ufficio elettorale decide che deve svolgersi per iscritto.

³ Ogni persona avente diritto di voto può votare una sola lista. Sulla lista può stralciare i nomi dei candidati e/o sostituirli con quelli di altre liste, tuttavia ogni candidato può figurare al massimo due volte in una lista. I posti vuoti in una lista contano come voti di lista.

⁴ Il risultato delle elezioni viene determinato dall'ufficio elettorale o da un'azienda operante su suo incarico sotto sorveglianza dell'ufficio elettorale (conteggio dei voti e comunicazione del risultato delle elezioni).

⁵ I seggi da distribuire vengono ripartiti tra le liste proporzionalmente ai voti ottenuti (sistema proporzionale). Il numero di voti validi di tutte le liste viene diviso per il numero dei membri da eleggere nel Consiglio di fondazione più uno. La quota di ripartizione è pari al numero intero arrotondato per eccesso. A ogni lista viene attribuita una quantità di seggi nel Consiglio di fondazione pari a quante volte la quota di ripartizione è contenuta nel suo numero di voti.

⁶ Se questa procedura non consente di ripartire tutti i seggi, quelli rimanenti vengono attribuiti in base alle seguenti regole:

- a) il numero dei voti di ogni lista viene diviso per il numero dei seggi già assegnati alla lista più uno;
- b) il seggio rimanente viene assegnato alla lista che presenta il quoziente maggiore;
- c) se diverse liste presentano un quoziente identico e hanno quindi pari diritto al seggio rimanente, quest'ultimo viene attribuito a quella che in base alla ripartizione ai sensi dell'art. 12 cpv. 5 ha ottenuto il resto più elevato.

⁷ Per ogni lista, vengono eletti i candidati che hanno ottenuto il maggior numero di voti. In caso di parità di voti viene eletto il candidato indicato più in alto nella lista.

⁸ Per i rappresentanti dei sindacati/delle associazioni del personale che vengono eletti, sono disponibili al massimo due seggi. Se i rappresentanti dei sindacati/delle associazioni del personale eletti sono più di due, vengono eliminati quelli con il minor numero di voti.

⁹ L'ufficio elettorale allestisce un protocollo elettorale in cui devono figurare il numero di persone aventi diritto di voto in qualità di membri attivi, i voti validi e non validi pervenuti, il numero di voti per lista elettorale (voti di lista) e i voti assegnati ai singoli candidati (voti personali).

¹⁰ L'ufficio elettorale informa in modo appropriato le persone elette e, subito dopo, le persone aventi diritto di voto in merito al risultato delle elezioni.

Art. 13 Voti non validi

¹ Il voto non è valido se:

- a) se effettuato al di fuori del periodo elettorale;
- b) contiene commenti offensivi o non è possibile identificare chiaramente il candidato prescelto.

² Se l'elezione non può avvenire in forma elettronica e l'ufficio elettorale decide che deve svolgersi per iscritto, il voto non è valido se non è stato allegato il certificato elettorale, se gli stralci, le modifiche o le aggiunte non sono stati effettuati a mano, se la scrittura è illeggibile e se non sono state utilizzate le liste messe a disposizione dall'ufficio elettorale o se sono state utilizzate più liste.

Art. 14 Subentranti

¹ Se un rappresentante del personale lascia il Consiglio di fondazione durante il mandato, deve essere sostituito dal primo subentrante eleggibile della stessa lista.

² In mancanza di un subentrante, il sindacato/l'associazione del personale del rappresentante del personale uscente risp. i primi tre firmatari della lista nominano un subentrante. Se il sindacato/l'associazione del personale non è in grado di determinare un subentrante entro un mese dall'uscita del rappresentante del personale dal Consiglio di fondazione o se il rappresentante del personale uscente non è membro di un sindacato risp. di un'associazione del personale, la rappresentanza del personale del Consiglio di fondazione designa il subentrante in base all'art. 4. Qualora non fosse possibile votare durante il periodo elettorale, è necessario procedere a una nomina sostitutiva per la posizione vacante.

VIII Disposizioni finali

Art. 15 Clausola di modifica

Nell'ambito delle disposizioni di legge e di quelle dell'atto di fondazione, il presente Regolamento può essere modificato in qualsiasi momento dal Consiglio di fondazione.

Art. 16 Lacune

Se il presente Regolamento dovesse presentare delle lacune, il Consiglio di fondazione è tenuto ad adottare una soluzione adeguata nel rispetto delle disposizioni di legge e della cassa applicabili.

Art. 17 Entrata in vigore

Il presente Regolamento è stato approvato in occasione della seduta del Consiglio di fondazione del 31 marzo 2022 ed entra in vigore il 1° aprile 2022.

comPlan

Stadtbachstrasse 36, 3012 Bern

Telefono 058 / 221 72 73

admin.complan@swisscom.com

www.pk-complan.ch

© Copyright: *comPlan* 2022. Tutti i diritti riservati